



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n.223 del registro data <u>06/12/2023</u>	OGGETTO: Utilizzo dipendente del Comune di Scicli Arch. Caia Vincenzo da parte del Comune di Pozzallo, ai sensi dell'art. 23 CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022. Approvazione schema di convenzione.
--	--

L'anno duemilaventitre addì sei del mese di Dicembre alle ore 13:50 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
MARINO Mario	Sindaco		
CAUSARANO Giuseppe	Vice Sindaco		
GIANNONE VINCENZO	Assessore		
FALLA Giovanni	Assessore		
PORTELLI Concetta	Assessore		X
PUGLISI Giuseppe	Assessore		X

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Nadia Gruttadauria

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Responsabile di E.Q. del Settore I Affari Generali, Dott.ssa Maria Sgarlata, n. 16 del 06/12/2023 avente per oggetto: “Utilizzo dipendente del Comune di Scicli Arch. Caia Vincenzo da parte del Comune di Pozzallo, ai sensi dell’art. 23 CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022. Approvazione schema di convenzione.”;
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile di E.Q. del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell’art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile di E.Q. del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000;
- Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati;
- Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all’adozione del presente provvedimento;
- Ritenuto che la proposta esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
- Visto il D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
- Visto il vigente O.R.EE.LL. ed il vigente Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato;
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Per la causale in premessa,

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione del Responsabile di E.Q. del Settore I Affari Generali, Dott.ssa Maria Sgarlata, n. 16 del 06/12/2023 relativa all’oggetto che qui si richiama integralmente “per relationem” e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.
2. **Di dare atto** che al presente provvedimento si allega l’unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l’urgenza di consentire l’assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



COMUNE DI SCICLI

*Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore I Affari Generali*



REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N° 16

DEL 06/12/2023

OGGETTO: Utilizzo dipendente del Comune di Scicli Arch. Caia Vincenzo da parte del Comune di Pozzallo, ai sensi dell'art. 23 CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022. Approvazione schema di convenzione.

IL CAPO SETTORE

La sottoscritta Dott.ssa Maria Sgarlata, nella qualità di Capo Settore I Affari Generali, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

Premesso che:

- l'ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) contiene disposizioni che consentono alle Pubbliche amministrazioni di organizzarsi e di gestire in forma associata servizi e funzioni, mediante diverse forme di associazionismo;
- la flessibilità organizzativa introdotta dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le norme di finanza pubblica hanno ulteriormente contribuito a promuovere fenomeni di natura pattizia tra le amministrazioni, per meglio rispondere all'interesse pubblico, prevedendo la possibilità per gli Enti Locali di avvalersi di personale di altri Enti, sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;

Visto l'art. 1, comma 124, della legge 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) che, nel confermare la disciplina già regolata dalla contrattazione collettiva, stabilisce che, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali e le regioni possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed enti locali, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

Dato atto che, in aggiunta alle sopra indicate ipotesi, l'art. 23 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni locali sottoscritto il 16.11.2022, riproducendo in sostanza la disciplina già introdotta dall'art. 14 del

precedente C.C.N.L. per il comparto Regioni e Autonomie Locali del 22.01.2004, prevede la possibilità per gli Enti Locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, di utilizzare con il consenso dei lavoratori interessati personale assegnato da altri Enti, cui si applica il medesimo C.C.N.L., per i periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione;

Dato atto che, ai sensi del citato art. 23 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni locali sottoscritto il 16.11.2022, l'utilizzazione parziale del personale assegnato da altri enti non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale ma, al contrario, il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, in convenzione, resta unico ed unitario ed è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione;

Atteso che con nota acquisita al prot. gen. dell'Ente in data 09/11/2023 al n. 42810, il Sindaco del Comune di Pozzallo ha chiesto al Sindaco di questo Ente, stante le necessità di adempiere a compiti istituzionali del Settore Tecnico, il nulla osta per l'incarico a scavalco, ex art. 14 del CCNL 2004, del dipendente del Comune di Scicli, Arch. Vincenzo Caia, Area dei Funzionari e E.Q., per n. 18 (diciotto) ore settimanali, fino al 30 giugno 2024;

Visto il nulla osta del Responsabile del Settore V Tecnico, espresso in calce alla richiesta del Segretario Generale prot. gen. n. 43215 del 13/11/2023;

Vista la nota del Sindaco del Comune di Scicli prot. n. 44968 del 28/11/2023, con cui comunica al Sindaco del Comune di Pozzallo il nulla osta all'utilizzo condiviso del dipendente comunale Arch. Vincenzo Caia, Area dei Funzionari e delle E.Q. per complessive 18 ore fino al 30 giugno 2024;

Preso atto della disponibilità a prestare attività lavorativa presso il Comune di Pozzallo resa dal dipendente Arch. Vincenzo Caia, con nota prot. 45427 del 30/11/2023;

Verificato che la magistratura contabile ha chiarito che nell'ipotesi prevista dall'ex art. 14 del CCNL 22.01.2004, ora sostituito dal nuovo art. 23 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni locali del 16 novembre 2022 (cosiddetto "scavalco condiviso") se, da un lato, permane la titolarità dell'originario rapporto lavorativo con l'ente di appartenenza, dall'altro non può essere rilevata – dal punto di vista dell'ente utilizzatore – la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro (cfr Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione n. 105/2016/PAR), e pertanto in tale ipotesi non si configura un'assunzione a tempo determinato, ma uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico (sul punto cfr Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 414/2013/PAR);

Vista la deliberazione di G.C. del Comune di Pozzallo n. 240 del 29/11/2023 con cui viene approvato lo schema di convenzione per l'utilizzo congiunto di un dipendente del Comune di Scicli;

Ritenuto di condividere lo schema da stipularsi tra i Comuni di Scicli e di Pozzallo;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Settore Affari Generali e di regolarità contabile reso dal Responsabile del Settore Finanze, ai sensi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/1990, come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/1991;

Visto il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il D.lgs. n. 165/2001;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto il CCNL Comparto Funzioni Locali 16/11/2022;

Visto lo Statuto Comunale;


Visto il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Per quanto sopra propone alla Giunta Comunale l'adozione della presente deliberazione:


1. **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni locali sottoscritto il 16.11.2022, l'utilizzo da parte del Comune di Pozzallo dell'Arch. Vincenzo Caia, dipendente del Comune di Scicli inquadrato nell'Area dei Funzionari e E.Q., per n. 18 (diciotto) ore settimanali con decorrenza 11 dicembre 2023 fino al 30 giugno 2024;
2. **di approvare** l'allegato schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Scicli e il Comune di Pozzallo, trasmesso dal Comune di Pozzallo con nota prot. n. 45657 del 01/12/2023;
3. **di trasmettere** copia del presente provvedimento al Comune di Pozzallo, al dipendente interessato, al Segretario Generale, ai Responsabili dei Settori I, III e V per quanto di rispettiva competenza;
4. **di demandare** al Responsabile del Settore I Affari Generali la sottoscrizione della convenzione per l'utilizzo del dipendente di cui sopra da parte del Comune di Pozzallo.

Si propone, altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. n.44/91, considerata l'urgenza di provvedere in merito.

Visto: L'Assessore al Ramo
(Giuseppe Causarano)



Il Responsabile del Settore I
(Maria Sgarlata)





COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa



SETTORE I AFFARI GENERALI

Allegato alla proposta di delibera di G.C. n° 16 del 06/12/2023

OGGETTO: Utilizzo dipendente del Comune di Scicli Arch. Vincenzo Caia da parte del Comune di Pozzallo, ai sensi dell'art. 23 CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022. Approvazione schema di convenzione.


PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 ED AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N° 267/2000 E SS.MM.II..

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, li 06.12.2023

II CAPO SETTORE
(Dott.ssa Maria Sgarlata)



PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 ED AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N° 267/2000 E SS.MM.II..

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, li 06.12.2023

II CAPO SETTORE FINANZE
(Dott.ssa Grazia Maria C. Galanti)





Convenzione tra il Comune di Scicli e il Comune di Pozzallo per l'utilizzo a tempo parziale - ai sensi dell'art. 14 del CCNL Comparto EE.LL., sottoscritto in data 22/1/2004, di un dipendente del Comune di Scicli inquadrato nell'area funzionari e elevate qualificazioni.

L'anno duemilaventitre il giorno ____ del mese di _____ con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

TRA

Il Comune di Scicli (c.f. 00080070881), rappresentato per il presente atto dal Dirigente del Settore Personale, _____, che quale interviene in forza della delibera di Giunta Comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, che per brevità verrà denominato anche ente utilizzatore

E

Il Comune di Pozzallo (c.f. 00170330880) rappresentato per il presente atto dal Funzionario di E.Q. dott. _____, il quale interviene in forza della delibera di Giunta Comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, che per brevità verrà denominato anche ente utilizzatore.

Premesso:

- che l'art. 14, comma 1, del CCNL del 22/01/2004 EE.LL. prevede che gli enti locali possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il medesimo CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. Le spese vengono sostenute pro quota dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'ente di appartenenza e sono da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'art. 1, commi 557 o 562, della legge n. 296/2006; - che il medesimo articolo suddetto definisce i principali contenuti delle convenzioni;
- che il Comune di Pozzallo, con nota prot. 28550 del 09/11/2023, ha richiesto al Comune di Scicli l'utilizzo condiviso, previa sottoscrizione di apposita convenzione, del dipendente di quest'ultimo Ente, _____, per ore 18 settimanali, ai sensi del citato art. 14 del CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali, sottoscritto in data 22 gennaio 2004, fino al 30 giugno 2024 decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione;
- che il Comune di Scicli con nota prot. 30263 del 28/11/2023, ha espresso disponibilità all'utilizzo a tempo parziale del proprio dipendente _____ per n. 18 ore settimanali fino al 30 giugno 2024, salvo proroghe o rinnovi, da parte del Comune di Pozzallo;
- che la prestazione resa dal lavoratore ai sensi della presente convenzione non perfeziona un'assunzione a tempo determinato ne si configura come comando.

Ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'

La presente convenzione:

- ha per oggetto e disciplina la gestione del dipendente in premessa citato, utilizzato a tempo parziale dagli Enti stipulanti e, in particolare: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;
- è finalizzata a soddisfare le esigenze temporanee di personale del Comune di Pozzallo, che non dispone di risorse umane quantitativamente adeguate alle proprie necessità istituzionali ed a conseguire un'economia di gestione delle risorse umane, consentendo, in un'ottica di collaborazione istituzionale, condiviso del dipendente del Comune di Scicli, a tempo indeterminato e pieno, _____, inquadrato nell'area funzionari e elevate qualificazioni;

Comune di Pozzallo Prot. n. 0030655 del 01-12-2023 in partenza

Art. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione e fino al 30 giugno 2023. Alla scadenza la presente convenzione potrà essere rinnovata per un altro periodo da concordare tra le parti. Ciascun Ente, potrà, in qualsiasi momento, recedere dal rapporto convenzionale: in tale evenienza il recesso sarà concordato tra le parti e, comunque, avrà efficacia decorso un termine non inferiore a 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di recesso.

Art. 3 - TEMPI DI UTILIZZO DEL PERSONALE

La prestazione di lavoro del dipendente interessato si svolgerà per 18 (diciotto) ore settimanali presso il Comune di Scicli e per 18 (diciotto) ore settimanali presso il Comune di Pozzallo, secondo un calendario stabilito tra le parti, nell'ambito dell'orario d'obbligo settimanale contrattuale, fatte salve in ogni caso le prioritarie esigenze dell'Ente di appartenenza.

Art. 4 - RAPPORTO DI LAVORO - TRATTAMENTO ECONOMICO E RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI

La titolarità del rapporto organico è conservata presso l'Ente di appartenenza, cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio. Nel periodo di utilizzo in convenzione, la concessione di ferie, permessi, congedi in genere, richiesti dal dipendente, da fruire nei giorni in cui è stabilito che lo stesso preste servizio presso l'Ente utilizzatore, deve prevedere acquisizione del nulla osta dello stesso Ente utilizzatore presso il quale il lavoratore disimpegna le proprie mansioni.

Il dipendente, nel periodo in cui svolge la prestazione lavorativa nell'Ente utilizzatore è tenuto ad osservare le direttive impartite in rapporto alle esigenze per il periodo in cui viene assegnato. Il servizio prestato presso l'Ente utilizzatore è equiparato, ai fini giuridici al servizio reso presso l'Amministrazione di appartenenza.

Il Comune di Scicli corrisponderà al dipendente in convenzione il trattamento economico fisso e continuativo già in essere, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di utilizzo.

Il rimborso al Comune di Scicli, da parte del Comune di Pozzallo, avverrà entro 30 giorni dalla richiesta, secondo le modalità e gli importi quantificati in proporzione all'orario di lavoro svolto.

Il Comune di Pozzallo provvederà direttamente, con onere a proprio carico, a corrispondere la retribuzione di posizione e di risultato per l'incarico di E.Q. svolto in detto Comune con proporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa.

ART. 5 - CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria, in mancanza, sarà devoluta all'Autorità giurisdizionale, secondo le regole ordinarie.

Art. 6 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Scicli _____

Per il Comune di Pozzallo _____

Il Dipendente _____

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO – PRESIDENTE
(Geom. Mario Marino)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Geom. Vincenzo Giannone)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Nadia Gruttadauria)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:
è diventata esecutiva il _____:

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
 decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nadia Gruttadauria